



**UKA Solar Ramacca, Srl**  
*Società a responsabilità limitata con socio unico*  
Sede legale: Via Ombrone, n. 14 – 00198 Roma (RM)  
C.F., P.I –CZ: 16417951007

---

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS  
Via Cristoforo Colombo 44  
00147 Roma  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente –  
Dipartimento Ambiente  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Ministero della cultura  
Soprintendenza Speciale per il PNRR  
Via di San Michele, 22  
00153 Roma  
PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

**OGGETTO: [ID: 9980] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico con associato impianto agricolo denominato "Pesce" della potenza di 42.733 KWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Ramacca (CT)**

Controdeduzioni al Parere della CTS Regione Sicilia – Assessorato Territorio ed Ambiente- REGISTRO UFFICIALE IN ENTRATA MASE-2024-0012081 del 23.01.2024

Il sottoscritto Álvaro Armando Sierra Torrón nato a Lugo (Spagna) il 17/12/1963 e residente per la carica presso la sede della società, nella qualità di legale rappresentante (Amministratore Unico) della Società UKA Solar Ramacca, S.R.L. C.F.16417951007, con sede in Roma (Italia), via Ombrone n. 14, tel. 3451706984 indirizzo posta elettronica certificata [ukasolar.ramacca@legalmail.it](mailto:ukasolar.ramacca@legalmail.it), (il “**Proponente**”) con riferimento al “Parere della CTS Regione Sicilia” richiamato in epigrafe, (il “**Parere**”) sottopone le seguenti

### CONTRODEDUZIONI

#### PREMESSE

1. si rileva che il Parere dalla CTS Regione Sicilia è intervenuto tardivamente rispetto ai termini della procedura individuati dal portale web “Valutazioni e



- Autorizzazioni Ambientali” del MASE, che fissava la data utile per il deposito delle osservazioni e pareri relativamente alla procedura VIA in discussione al 22 novembre 2023, (trattandosi di un Progetto ricadente nelle prerogative PNIEC – PNRR, si applica la riduzione dei termini ex art. 24 del D. Lgs. 152/2006). Il Parere, infatti, è stato trasmesso come indicato in epigrafe in data 23 gennaio 2024;
2. A quanto sopra si aggiunge il fatto che il Parere non si riferisce alla procedura ambientale di cui trattasi, la c.d. VIA di competenza statale ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006, (il **“Procedimento VIA”**), come chiaramente evidenziato in tutta la documentazione prodotta dal Proponente, ma ad una differente procedura autorizzativa, ovvero il “Provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii”, di competenza regionale (come indicato nell’instestazione del Parere pag. 1), e dunque sembra esprimere un parere in tale errato contesto procedimentale. Da questo deriva che nel presente corretto contesto procedimentale non solo il Parere è tardivo, ma è anche carente di competenza, e non può proporre osservazioni sul progetto o la documentazione prodotta dal Proponente, poiché, risulterebbero osservazioni, qualora pertinenti, in larga parte da proporre eventualmente nella separata procedura di Autorizzazione Unica ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto agrivoltaico, e non di compatibilità ambientale del progetto Pesce.
  3. La procedura di Autorizzazione Unica è stata peraltro già dal Proponente correttamente incardinata presso la Regione Sicilia in data 30 giugno 2023 prot. 21058, e rimane dunque autonoma e separata dal presente Procedimento VIA **[ID: 9980]** presso Codesto Spett.le MASE, con finalità e competenza differente, dovendo quest’ultimo analizzare la compatibilità ambientale del progetto Pesce;
  4. Si rammenta che relativamente al presente Procedimento VIA sono stati prodotti tutti i documenti richiesti e fornite le integrazioni necessarie come risulta dal portale web “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” del MASE, che indica come data di perfezionamento documentale del progetto Pesce il 5 ottobre 2023;
  5. A mero titolo informativo, sebbene non afferente il presente Procedimento VIA, si precisa che, all’interno della sopramenzionata procedura di Autorizzazione Unica, il Proponente ha prodotto tutta la documentazione legittimamente prevista (a titolo meramente indicativo, si cita la documentazione che conferma la disponibilità in capo al Proponente delle aree del progetto Pesce), integrato successivamente la documentazione producendo su richiesta della Regione Sicilia anche le note di trascrizioni dei contratti relativi ai titoli sui terreni, ed ottenuto conseguentemente dalla Regione Sicilia la procedibilità in data 1 agosto 2023;
  6. Entrambe le procedure sub 4 e 5, dunque, non necessitano di ulteriori integrazioni;



7. Infine, si precisa relativamente al **CONSIDERATA 1 (pag. 9 del Parere)** che cita La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 00647/2023 Req.Prov.Coll. N.00912/2022 REG.RIC. che la sentenza citata non è pertinente, poiché non si esprime in merito ad una procedura di VIA Statale, bensì ad una procedura di Autorizzazione Unica ex art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, presso la Regione Sicilia nell'ambito della quale il proponente di un impianto eolico richiedeva alla Regione Sicilia l'esproprio di alcune aree ove intendeva localizzare il detto progetto.

Posto che nell'ambito del presente Procedimento VIA non si dibatte di Autorizzazione Unica ex art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avente uno scopo e una competenza diversa dal Procedimento VIA qui in discussione, e coerentemente richiede una diversa produzione documentale, il Parere, facendo riferimento alla sentenza citata sembra lamentare che:

- per progetti IAFR che includono, secondo le CGS, sia progetti eolici sia fotovoltaici, la procedura espropriativa può essere richiesta dal proponente unicamente per le aree interessate da opere connesse, e non per le aree ove ricadrebbe il progetto stesso; e che
- il Proponente non avrebbe correttamente individuato le aree per le quali si richiede l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio non indicando nei documenti del Procedimento VIA l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate, il piano particellare;

In primo luogo, si evidenzia che quanto eccepito nel Parere in merito alla richiesta di esproprio dei terreni per il progetto Pesce andrebbe esaminato semmai nella procedura di Autorizzazione Unica pendente presso la Regione Sicilia, e non nel presente Procedimento VIA ex art. 23 del D. Lgs. 152/2006.

In merito a quanto sopra lamentato, inoltre, si precisa che il Proponente ha indicato correttamente l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate, il piano particellare nei documenti prodotti presso Codesto Spett.le MASE.

Infine, pur non essendo pertinente, si evidenzia che la sentenza stessa in realtà conferma la corretta produzione documentale del Proponente, laddove si rammenta che l'attivazione delle procedure espropriative per le aree interessate è legittimata esclusivamente per le opere connesse, ed infatti come evidenziato nel "Piano Particellare di Esproprio Grafico" prodotto dal Proponente nell'ambito del presente Procedimento VIA, le aree da espropriare saranno occupate unicamente con la stazione produttore del Proponente, e dagli impianti di rete già previsti in capo alle procedure di altri proponenti.



**UKA Solar Ramacca, Srl**  
*Società a responsabilità limitata con socio unico*  
Sede legale: Via Ombrone, n. 14 – 00198 Roma (RM)  
C.F., P.I –CZ: 16417951007

---

8. Per tutto quanto sopra esposto deriva che nell’ambito del presente Procedimento VIA, il Parere non dovrebbe nemmeno accedere ed essere esaminato, e il Proponente non sarebbe tenuto a controdedurre in merito, tuttavia, per completezza, e nella denegata ipotesi in cui Codesto Spett.le MASE dovesse esaminare lo stesso Parere

SI ALLEGA

relativamente al merito tecnico del Parere “*Riscontro Tecnico Parere CTS Regione Siciliana n. 718/2023*”.

Cordiali Saluti,

Roma, lì 09 febbraio 2024

UKA Solar Ramacca, Srl  
  
P. IVA 16417951007

---

Álvaro Armando Sierra Torròn

Amministratore Unico

UKA Solar Ramacca S.r.l.